



Direzione Centrale Patrimonio – Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa
U.O. Morosità incolpevole inquilini privati ed inquilini E.R.P.

AVVISO PUBBLICO PER ULTERIORE PROROGA AL 30 MARZO 2015 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL BANDO SULLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE E MODIFICHE AI CRITERI E AI REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PRIVATI.

Testo Coordinato

ai sensi delle Disposizioni Dirigenziali n. 487 del 03-11-2014-n. 866 del 23-12-2014 e n. 25 del 11-02-2015

IL DIRIGENTE

VISTE le linee guide emanate dalla Regione Campania in data 15-01-2015 e successive modifiche

RENDE NOTO CHE

sono prorogati i termini per la presentazione delle istanze al bando sulla morosità incolpevole privati e modificati i criteri ai requisiti per l'accesso.

CRITERI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI

Possono partecipare al bando coloro che si trovino nella condizione di morosità incolpevole intesa come la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute:

1. perdita di lavoro per licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato o a consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
6. cessazioni di attività libero-professionisti o imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

I richiedente per l'accesso ai contributi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. reddito ISE non superiore ad Euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad Euro 26.000,00;
2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida ;
3. sia titolare per gli anni di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
4. sia residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;

5. abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possiede un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.

6. o un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Le dichiarazioni del proprietario sono facoltative e non obbligatorie.

Costituisce titolo preferenziale per la concessione del contributo la presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico presso i servizi sociali o competenti aziende sanitarie locali per progetti assistenziali individuali;
- nuclei familiari senza fonte di reddito.

-La domanda deve essere correlata di recapito telefonico del richiedente e/o mail e integrata con i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
2. Contratto di locazione regolarmente registrato;
3. **Autocertificazione** sul certificato di residenza storico;
4. Attestazione di documentato possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero attestazione di licenziamento, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, collocazione in stato di mobilità, mancato rinnovo di contratti;
5. **Autocertificazione** dello Stato di famiglia storico;
6. Dichiarazione ISE ed ISEE per l'annualità precedente a quella di riferimento del bando;
7. Attestazione di malattia grave, infortunio o decesso resa dal medico curante della ASL di appartenenza;
8. Copia di separazione legale;
9. Copia di provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

Ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DELL' ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo erogabile è così determinato:

1) Per gli inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato con un massimo di € 6.000,00.

(Il contributo non può essere superiore all'importo complessivo dei canoni insoluti);

2) Per gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile con un massimo di € 3.000,00.

(Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità)

3) Per gli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, con un massimo di € 3.000,00.

(il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un un minimo di 6 mesi).

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, va allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dal bando.

- **Prorogare** al fine della massima diffusione il termine per la presentazione delle istanze al **30 marzo 2015**;
- **Prevedere** che per le istanze già presentate si debba procedere all'integrazione delle stesse con la documentazione prevista dalle linee guida della Regione Campania.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

I cittadini interessati potranno presentare domanda o l'integrazione di documenti entro le **ore 12,00 del giorno 30 marzo 2015** al COMUNE DI NAPOLI – UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE – PIAZZA MUNICIPIO N. 22 – 80133 NAPOLI, la busta potrà essere consegnata, secondo una delle seguenti modalità:

- . a mano, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate o posta certificata.
- . tramite le OO. SS. Inquilini convenzionati.

E' possibile prendere visione integrale del bando sul sito Web del Comune di Napoli-www.comune.napoli.it

Il Dirigente
d.ssa Natàlia D'Esposito